



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RUTA, RICCHIUTI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI, BATTISTA, BIGNAMI, CALEO, CARDINALI, CONTE, CUOMO, D’ADDA, DE PIETRO, DE PIN, FABBRI, FATTORI, GAMBARO, GIACOBBE, GRANAIOLA, MANCUSO, NACCARATO, ORELLANA, ORRÙ, PANIZZA, PEGORER, PEZZOPANE, PUPPATO, RIZZOTTI, ROMANO, SCALIA, SCAVONE, SOLLO, SPILABOTTE e VILLARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 2015

Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende proporre delle modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di illeciti nel settore agroalimentare.

L'agroalimentare, come dimostrano le più recenti analisi economiche, rappresenta un settore strategico e trainante per l'intera economia nazionale, avendo nei prodotti *made in Italy* gli ambasciatori più convincenti del nostro territorio, tanto da far registrare negli ultimi anni crescenti esportazioni e solide prospettive di incremento dei volumi d'affari.

È proprio tale circostanza, da ascrivere all'unicità ed alla qualità dei nostri prodotti ed all'elevato grado di controlli su tutte le produzioni, che scatena l'attenzione e gli interessi della criminalità organizzata e non, nazionale ed internazionale, che negli anni ha intensificato le attività illegali proprio in questo settore, realizzando numerose fattispecie di reato, quali contraffazioni, falsificazioni, alterazioni, sofisticazioni, adulterazioni, anche attraverso il fenomeno del cosiddetto *italian sounding*, con un giro di affari parallelo e crescente di alcuni miliardi di euro.

Vittime degli illeciti nel settore agroalimentare sono prevalentemente gli operatori italiani di prodotti di qualità regolamentata, come quelli a denominazione di origine e a denominazione protetta o il comparto del biologico, cioè categorie di prodotti che, per loro natura, dovrebbero offrire una maggiore garanzia di sicurezza alimentare, parametro che costituisce il principale criterio di scelta per otto italiani su dieci.

La legge 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto nel codice penale il delitto di contraf-

fazione di prodotti alimentari con indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta (articolo 517-*quater* del codice penale). Analogamente, con la medesima legge, è stata prevista la competenza della Procura distrettuale antimafia per il reato previsto dall'articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere) finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 473 del codice penale (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e 474 del codice penale (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

Tuttavia la necessità di una più decisa azione sia di contrasto alla contraffazione dei marchi di qualità e all'agropirateria nelle varie forme sia di deterrenza in generale dei crimini agroalimentari, richiede il varo di ulteriori interventi e modifiche dell'attuale normativa a tutela del settore, come suggerito formalmente anche dai vertici della Guardia di finanza nelle audizioni parlamentari.

A tal fine si propone, con il presente disegno di legge:

a) l'estensione, con riferimento all'articolo 517-*quater* del codice penale, delle sanzioni interdittive ed accessorie di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e all'articolo 448, comma 2, del codice penale;

b) l'inclusione dell'articolo 517-*quater* del codice penale tra gli illeciti per i quali, ai sensi dell'articolo 518 del codice penale, è prevista la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza;

c) l'inserimento dei reati associativi finalizzati alla commissione delle condotte previste dall'articolo 517-*quater* del codice

penale, tra quelli di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia ed antiterrorismo;

d) l'introduzione, tra le fattispecie per le quali possono attivarsi indagini tecniche ai sensi dell'articolo 266 del codice di procedura penale, di quelle previste dagli articoli 517 e 517-*bis* del codice penale.

Si tratta di interventi mirati, di modifiche ed accorgimenti in grado di rendere più efficace l'azione degli inquirenti e delle forze di pubblica sicurezza nel contrasto alle fattispecie delittuose richiamate, la tutela dei produttori italiani che agiscono nel rispetto della normativa, ma ancor di più la tutela dei cittadini consumatori dei prodotti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 517-*quater*.1. - (*Pene accessorie*). La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-*quater* importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo».

2. All'articolo 518 del codice penale, le parole: «516 e 517» sono sostituite dalle seguenti: «516, 517 e 517-*quater*».

3. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, le parole: «delitti previsti dagli articoli 473 e 474» sono sostituite dalle seguenti: «delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*quater*,».

4. All'articolo 266, comma 1, lettera *f-ter*), del codice di procedura penale, le parole: «516 e 517-*quater*» sono sostituite con le seguenti: «516, 517, 517-*bis* e 517-*quater*».

5. All'articolo 25-*bis*.1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola: «condanna» sono aggiunte le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale e».